



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

n. 29 del 26/03/2021

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 29/2021 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 26/03/2021 e vi rimarrà fino al 09/04/2021.

Li 26/03/2021

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

ORDINANZA DEL SINDACO

del 26.03.2021

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 dal 27/03/2021 fino al 06/04/2021

In data 26 marzo 2021 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Giuseppe Nitti

Premesso che:

- in data 11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto legge n. 9 del 02.03.2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato stabilito (art. 35) che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

visto il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

Considerato che:

- con Ordinanza del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021 (pubblicata in G.U.R.I. n. 34 del 10.02.2021) sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica per la Regione Puglia;
- con Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 (pubblicata in G.U. n. 62 del 13.03.2021) sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica per la Regione Puglia ed in particolare all'art. 1 è previsto che, fermo restando quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate dai rispettivi territori della Regione Puglia, si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato DPCM 2 marzo 2021, (cd. zona rossa);

Considerato che:

- con decreto legge n. 19/2020, art. 3, comma 2, è stato stabilito che i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare emergenze in contrasto con misure statali, ne eccedendo i limiti connessi alle attività di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Dato atto che gli ultimi dati relativi alla diffusione del contagio da Covid — 19, pervenuti a mezzo PEC da parte della Prefettura di Bari in data 25 marzo 2021 riferiti al giorno 24 marzo 2021 riportano un totale di 298 persone positive al Virus covid 19, e 264 tra soggetti in attesa di tampone e in quarantena per un totale di 562;

Considerato che il dato pervenuto a mezzo PEC da parte della Prefettura di Bari in data 23 febbraio 2021 riferiti al giorno precedente riportano un totale di 219 persone tra positive al Virus covid 19, in attesa di tampone e in quarantena;

Verificato che dalla lettura dei dati sopra indicati risulta che l'incremento dei soggetti positivi, in attesa di tampone ed in quarantena, in poco più di venti giorni risulta praticamente triplicato;

Sentito il parere dei dirigenti scolastici dell'Istituto omnicomprensivo Rodari –Dante e del Circolo Didattico Marconi, i quali con note scritte ed acclamate al protocollo dell'Ente rispettivamente con i numeri 5332 e 5335 del 19/03/2021, hanno palesamente evidenziato, stante il preoccupante ed allarmante aumento dei casi di positività cittadina al virus COVID 19, l'opportunità di limitare al massimo il contatti fra persone anche nell'ambito scolastico, ove si registrano preoccupanti aumenti di casi di positività sia fra gli alunni e sia del personale docente, anche attraverso la sospensione delle attività didattiche in presenza, incluso quella degli alunni BES e dei docenti che attualmente prestano servizio in presenza, ad eccezione delle attività amministrative indifferibili e non realizzabili attraverso il ricorso al lavoro agile da parte del personale amministrativo.

Verificato che, dai dati anagrafici ricevuti, emerge che il contagio da COVID- 19 sta progressivamente investendo la fascia più giovane della popolazione, in particolare quella in età scolare;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del virus, l'incremento dei casi di positività sull'intero territorio nazionale, il diffondersi del virus anche nelle regioni meridionali nella cosiddetta "variante inglese";

Considerato, altresì, il rischio che l'aumento dei contagi possa essere determinato dal diffondersi della cosiddetta "variante inglese", in virtù dell'indice di contagiosità più elevato, così come si evince dai dati forniti dalla comunità scientifica;

Ritenuto che, alla luce degli elementi in fatto sopra riportati, la situazione impone l'adozione di ulteriori misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 833/1978, nonché degli artt. 50 e 54 del D. lgs. n. 267/2000, nelle more dell'adozione da parte del competente Dipartimento di prevenzione della ASL delle misure ritenute opportune e necessarie secondo le linee guida regionali vigenti;

Valutata la necessità oltre che l'opportunità di assumere provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità di tutta la popolazione residente e dimorante sul territorio con effetti sino a tutto il 6 aprile 2021, fatta salva la possibilità di prorogarne ulteriormente l'efficacia in relazione all'andamento dei contagi;

Ritenuto che la presente Ordinanza, assunta previo confronto con la dirigenza scolastica interessata, nonché alla luce del contenuto dell'Ordinanza del Presidente della Regione puglia n. 58 del 23 febbraio 2021, e considerata misura necessaria ed opportuna, allo stato, al fine di ridurre le relazioni in presenza fra le persone, il rischio di assembramento e di propagazione del virus COVID-19, anche nelle sue varianti.

Considerate le difficoltà palesate da parte della dirigenza scolastica di garantire adeguatamente la didattica in presenza a causa del rilevante numero di soggetti in isolamento;

Atteso che, stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanta sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità delle persone;

Ravvisata l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;

Dato atto che le amministrazioni Comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dall'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti alla luce di eventuali esigenze territoriali;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Visto l'art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

Visto altresì l'art 25 co.3 della L. 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi del richiamato art. 50 del D.Lgs. N. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

Dato atto quindi che la presente ordinanza, finalizzata a prevenire il verificarsi di un evento potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è volta a tutelare e salvaguardare le esigenze primarie della collettività e che la stessa, pur sacrificando interessi giuridicamente protetti di soggetti determinati entro ragionevoli limiti temporali e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali e formali, mira a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in senso estensivo ed evolutivo in tutte le sue componenti essenziali;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono anche le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Ravvisata la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID -19;

Visto il disposto dell'art. 650 del c.p. e successive modifiche ed integrazioni;

Visti altresì:

- il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- l'articolo 17 comma 2 del T.U.L.P.S.;
- la legge 689/81;
- i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;

Visto lo Statuto comunale;

Valutata la necessità oltre che l'opportunità di assumere provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità di tutta la popolazione residente e dimorante sul territorio con effetti sino a tutto il 28 marzo 2021, fatta salva la possibilità di prorogarne ulteriormente l'efficacia in relazione all'andamento dei contagi;

Dato atto che:

- il necessario contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso il mantenimento dell'apertura quotidiana nella fascia oraria fino alle ore 19);
- è interesse pubblico primario – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale – contenere il rischio del diffondersi del virus;
- il presente provvedimento ha una efficacia temporale limitata (dal 12 marzo 2021 al 28 marzo 2021) ed è suscettibile di riduzione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della situazione epidemiologica;

visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante “Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

preso atto dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia nr. 88 del 26 marzo 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19”;

Con i poteri della carica, per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente richiamate, ed in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, nonché sulla scorta delle disposizioni di cui al DPCM del 02 marzo 2021;

Fatte salve le misure restrittive adottate da con i provvedimenti governativi sopra richiamati

ORDINA

con riferimento all'intero territorio comunale al fine di ridurre la diffusione dell'infezione da virus covid 19, nel territorio comunale, a decorrere dalle ore 00:00 del 27 marzo 2021 e fino alle ore 24:00 del 06 aprile 2021, con possibilità di proroga e/o modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica:

1. **tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso consentite** dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art 45), comprese le medie e grandi strutture di vendita, ancorché ricompresi nei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esso assimilabili, **chiudono dalle ore 18:00 fino alle ore 05:00 del giorno successivo**, ad eccezione delle attività di generi alimentari, farmacie e parafarmacie edicole e rivendite di giornali e periodici, tabaccai, e attività di vendita di fiori e piante e di combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione e articoli funerari;
2. **tutte le attività di vendita di generi alimentari al dettaglio e dei tabacchi** in esercizi di vicinato, ovvero in medie e grandi strutture di vendita, ancorché ricompresi nei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esso assimilabili **chiudono dalle ore 19:00 fino alle ore 05:00 del giorno successivo**;
3. Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell'Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, delle farmacie, delle parafarmacie.
4. Le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza

interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM del 2 marzo 2021. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del medesimo DPCM.

5. Resta fermo l'obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
6. Il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18:00,
7. Dopo le ore 18,00 di tutti i giorni è vietato l'asporto di cibi e bevande da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale e di ristorazione autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all'articolo 27 comma 5 del DPCM 2 marzo 2021. Resta salva la possibilità di vendita al domicilio del consumatore.
8. la chiusura dei distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, presenti sul territorio comunale, dalle ore 18:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;
9. Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell'Angelo) **il Cimitero comunale resterà chiuso;**

Resta confermata, fino a tutto il 6 aprile 2021

1. la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni (ivi compresi gli alunni BES) e dei docenti che attualmente prestano servizio in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, comprese le scuole paritarie, ad eccezione delle attività amministrative indifferibili e non realizzabili attraverso il ricorso al lavoro agile da parte del personale amministrativo. Le attività didattiche proseguiranno nella metodologia a distanza (DAD);
2. la sospensione dell'attività dei centri educativi di gestione pubblica e privata, compresi oratori e biblioteche;
3. Il divieto di stazionamento dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i parchi, Giardini, ville, campetti di quartiere, larghi, piazza e piazzali, tra i quali a solo titolo esemplificativo quelli di Piazzale Baden Powell, Largo Fiera, Piazza Aldo Moro, area Scacchiera di Via Sammichele ecc.;

PRECISA

che in ogni caso resta garantita la possibilità di attraversamento dei predetti luoghi oggetto di chiusura, per i soli motivi di carattere di necessità ed altro previsti nel DPCM 02/03/2021.

Si ricorda il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o domicilio, per i soggetti risultati positivi al virus o che siano sottoposti alla misura della quarantena ovvero di isolamento fiduciario;

Si ricorda l'obbligo del rispetto scrupoloso della normativa vigente per la prevenzione del contagio sia nei luoghi aperti che chiusi, con particolare riferimento al rispetto del divieto di assembramento, al mantenimento della distanza di sicurezza e all'utilizzo della mascherina;

Si raccomanda, nell'arco di tutta la giornata, di limitare al massimo gli spostamenti sul territorio comunale a quelli strettamente necessari;

DISPONE

che la violazione della disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3.000, secondo i criteri di proporzionalità di cui all'art.1 della Legge n. 689/81 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Resta ferma la

responsabilità penalmente rilevante per la inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

La Polizia Locale di Casamassima, tutte le altre Forze di Polizia, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, sono incaricati della verifica dell'osservanza e del rispetto della presente Ordinanza. Si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020.

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa a mezzo PEC:

- al Comando di Polizia Locale;
- al C.O.C. di Casamassima;
- al Comando Stazione Carabinieri di Casamassima;
- al Prefetto di Bari;
- alla Questura di Bari;
- Dipartimento di prevenzione Asl Bari;
- alla Regione Puglia — Servizio Protezione Civile;

DA' ATTO

- che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico;

-che la presente ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti sindacali precedentemente adottati;

- che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Casamassima con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni della notifica del provvedimento medesimo.

ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 26/03/2021 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 26 marzo 2021

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.